



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, FATTO A SAN MARINO IL 31 MARZO 2022

Art. 2 (Accordo)

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorità giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa;
- b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni;
- c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni;
- d) «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta – all'esito o dopo un procedimento o processo – in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunità dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosità sociale. Ciò mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della libertà personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalità, quali per esempio lo svolgimento di un'attività lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale;
- e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni;
- f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorità giudiziaria in relazione a una sospensione

condizionale della pena o a una liberazione condizionale;

g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e);

h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale e' trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.

Versione in vigore dal 20 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 54
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-54-2024/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 2 (Accordo)

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 ·
Art. 2 (Accordo)

